

# **BRESCIA CALCIO S.P.A.**

---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E  
DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

**PARTE SPECIALE A**

**REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

## DEFINIZIONI

**CAPITOLO 1** LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

**CAPITOLO 2** AREE DI RISCHIO

**CAPITOLO 3** DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

**CAPITOLO 4** PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

**CAPITOLO 5** PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

- 5.1 LA GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE IN AMBITO SPORTIVO
- 5.2 PARTECIPAZIONI A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI
- 5.3 GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE
- 5.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ORGANI PUBBLICI DI VIGILANZA E CONTROLLO
- 5.5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
- 5.6 GESTIONE DEL CONTENZIOSO
- 5.7 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA E DI PRIVACY
- 5.8 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE, SALUTE E SICUREZZA
- 5.9 PROCESSI STRUMENTALI

**CAPITOLO 6** ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

## **DEFINIZIONI**

---

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

---

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

— ***MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)***

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto finanziamenti o contributi dallo Stato italiano, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

— ***INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Va infine evidenziato che tale ipotesi di reato, avendo natura residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura qualora la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

— ***CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/2001: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi soltanto nei casi in cui un Esponente Aziendale o un Collaboratore Esterno della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

— ***CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318-319 C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere, ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente. L'attività del pubblico ufficiale potrà dunque estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

– **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)**

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

– **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione del procedimento.

Inoltre, ai fini di una concreta prevenzione dei reati in esame, si ritiene opportuno fornire una sintetica indicazione in ordine ai soggetti che possano assumere la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
  - *parlamentari e membri del Governo;*
  - *consiglieri regionali e provinciali;*
  - *parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;*
  - *soggetti che svolgono funzioni accessorie* (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
  - *magistrati* (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali

militari, Giudici Popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.)

- *soggetti che svolgono funzioni collegate* (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- *dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali* (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
  - *dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali* (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
  - *privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi* (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che, a norma dell'art. 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata quella che svolga funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

#### — **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

#### — **PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)**

Tale articolo stabilisce che le pene previste dagli articoli precedentemente citati si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità, indipendentemente dal fatto che tale offerta o promessa venga o meno accettata.

— ***TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMI 1 E 2 N. 1, C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

— ***TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura qualora la truffa di cui sopra sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

— ***FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER, COMMA 1, C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. è punibile a querela di parte.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto (c.d. "Aree di rischio").

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Aree di Rischio in relazione ai reati contro la P.A. (ivi compresa, nell'espletamento delle sue funzioni di natura pubblicistica, la F.I.G.C.):

1. La gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione competente in ambito sportivo, nonché la gestione dei rapporti con gli organismi appartenenti all'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo:
  - la gestione degli adempimenti in materia sportiva;
  - la procedura prevista dal Sistema Licenze annualmente emanato dalla F.I.G.C.;
  - la procedura per il deposito dei contratti di prestazione sportiva;
  - la procedura per l'iscrizione al campionato di competenza.
  
2. La gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali a titolo esemplificativo:
  - partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
  - espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie);
  - espletamento degli obblighi previsti per la gestione degli immobili della Società per l'esercizio delle attività e gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
  - rapporti con gli Enti Pubblici territoriali al fine di promuovere l'immagine aziendale attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, in collaborazione con soggetti appartenenti alla P.A.;
  - rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
  - gestione di rapporti con i funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente;
  - gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di cause di varia natura o dei relativi ricorsi, con particolare riferimento alla nomina dei legali;
  - rapporti con i Funzionari degli Enti competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti societari previsti dalla normativa



esistente, presso, ad esempio, il Tribunale, la CCIAA, l'Ufficio del Registro, ecc.;

- gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (Garante per la Privacy, e altri Enti competenti), delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, etc.) per gli adempimenti prescritti dalla Legge n. 626/1994, anche in occasione di ispezioni/ verifiche;
- gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- a) acquisto di beni e servizi e gestione dei cespiti;
- b) gestione del magazzino;
- c) assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione;
- d) gestione degli sconti e degli omaggi;
- e) gestione degli eventi e delle attività di promozione dell'immagine aziendale;
- f) assegnazione degli incarichi di consulenza;
- g) selezione e gestione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie;
- h) gestione dei flussi finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di Brescia Calcio S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

### CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

---

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel presente Modello, nel Codice Etico e nelle procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

A tal fine nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

## CAPITOLO 4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

---

La presente Parte Speciale prevede – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali - l'espresso obbligo di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

In conformità a quanto sopra è fatto quindi divieto di porre in essere:

- 1) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- a) promettere o effettuare elargizioni in denaro a favore di esponenti della P.A. o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità;
- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a); in particolare non possono essere prese in considerazione:
  - segnalazioni provenienti da esponenti della P.A. ai fini dell'assunzione presso la Società di personale, o comunque dell'interessamento da parte della Società all'assunzione di questo presso terzi;
  - segnalazioni provenienti dalla P.A. relative all'indicazione di Consulenti o *Partner* commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi Consulenti o *Partner*;
  - richieste di sponsorizzazioni, di contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della P.A., in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;
- c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice

Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte) o l'immagine della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e *Partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- f) scegliere Collaboratori Esterni o *Partner* per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle Aree di Rischio (ad es.: delibera dell'Amministratore Unico per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali).

## **CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

---

Ai fini dell'attuazione dei principi generali evidenziati nel precedente capitolo, tutti gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni devono attenersi alle seguenti specifiche procedure, nel rispetto altresì delle indicazioni già fornite nella Parte Generale e delle eventuali altre procedure organizzative esistenti, poste a presidio di specifici aspetti dell'attività.

In particolare occorre procedere, per ciascuna delle aree sensibili evidenziate nel capitolo 2 della presente Parte Speciale, secondo le seguenti indicazioni.

### **5.1 LA GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE IN AMBITO SPORTIVO**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con gli Uffici competenti presso la Lega e presso la FIGC;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti presso i suddetti Uffici.

### **5.2 PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del finanziamento/contributo pubblico, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del consulente esterno, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico;
3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
5. apposite forme di rendiconto periodico all'OdV;
6. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei finanziamenti/contributi pubblici, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la

presentazione della relativa richiesta e alla rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte.

### **5.3 GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del Consulente Esterno, la tenuta di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione;
3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
5. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta.

### **5.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ORGANI PUBBLICI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere :

1. il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
2. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
3. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell'organo accertatore, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
4. la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o

consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

5. quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Unico o l'organo amministrativo.

#### **5.5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere :

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, la tenuta di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla Enti previdenziali ed assistenziali (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali);
3. specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
5. apposite forme di rendiconto periodico all'OdV;
6. conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
7. redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
8. quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Unico o l'organo amministrativo.

#### **5.6 GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere :

1. l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della

gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;

2. la predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibile con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
3. le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;
4. le modalità di selezione dei legali esterni di cui la Società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
5. l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
6. massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;
7. al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta; inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista.

#### **5.7 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA E DI PRIVACY**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e presentazione della documentazione, prevedendo specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per rispettare gli adempimenti;
3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., cui deve essere conferita apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'OdV;
5. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile



del controllo sulle fasi di adempimento, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della documentazione e alla tempistica.

## **5.8 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE, SALUTE E SICUREZZA**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
2. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
3. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell'organo accertatore, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
4. la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
5. quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Unico o l'organo amministrativo.

## **5.9 PROCESSI STRUMENTALI**

Per quanto attiene i processi considerati "strumentali" per la commissione dei reati verso la P.A., sono individuate le seguenti procedure di controllo.

### **1 ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

La regolamentazione dell'attività di acquisto di beni e servizi deve prevedere:

- a) le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
- b) le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- c) la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- d) le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc.);
- e) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- f) specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

### **2 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL MAGAZZINO**

La regolamentazione dell'attività di gestione del magazzino deve prevedere:

- a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione del magazzino;
- b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di gestione del magazzino attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi;
- c) una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino, introducendo specifici flussi informativi verso l'OdV.

### *3 ASSUNZIONE, GESTIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INCENTIVAZIONE*

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- a) una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- b) un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- c) l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- d) la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:
  - (i) livelli professionali di applicazione;
  - (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
  - (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;
- e) la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

### *4 GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPONSORIZZAZIONI, INIZIATIVE SOCIALI ED EROGAZIONI LIBERALI*

La regolamentazione deve prevedere:

- a) l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, presumendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- b) i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;
- c) la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali; in merito alle attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della musica e dell'arte, esse devono essere destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia;
- d) i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni

- liberali;
- e) la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
  - f) la necessaria *documentazione* (conformemente al principio di tracciabilità) che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

## 5 ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA

La regolamentazione deve prevedere:

- a) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- b) le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- c) l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico);
- d) la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- e) le modalità di determinazione dei compensi;
- f) l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- g) la definizione di una contrattualistica standard.

## 6 SELEZIONE E GESTIONE DEGLI AGENTI DI CALCIATORI, PROCACCIATORI D'AFFARI, PARTNER COMMERCIALI E AGENZIE

La regolamentazione deve prevedere:

- a) le modalità di esame e selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- b) i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie;
- c) la formalizzazione del contratto - laddove necessario – su idonea modulistica (ad esempio agenti di calciatori) e nel rispetto della normativa settoriale applicabile;
- d) la definizione di una contrattualistica standard.

## 7 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

La regolamentazione deve prevedere:

- a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- c) la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

## CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

1. curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
  - una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
  - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A;
  - i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza.Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
2. verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando l'adozione delle modifiche che si rendano necessarie nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni);
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
  - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
5. indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

# **BRESCIA CALCIO S.P.A.**

---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E  
DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

## **PARTE SPECIALE B**

### **REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

## DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS  
DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI  
CONTROLLO

4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI  
VIGILANZA

## DEFINIZIONI

---

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

---

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 24-*bis* del Decreto (di seguito i "Reati Informatici")

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001, Convenzione suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

1. misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
2. misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
3. norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
4. clausole finali.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta, dopo l'art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24-*bis* "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

Il recepimento della Convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e);

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a trecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e).



- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

### 2.1 DANNEGGIAMENTO INFORMATICO (ART. 24-BIS COMMA 1 DEL DECRETO)

Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 1 dell'art. 24-bis del Decreto, hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico": si è in presenza di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

#### A) ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

*"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".*

La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "ius excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende

anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello “*ius excludendi*” sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per “**sistema informatico**” si considera “*qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati*”. Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi). Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di “**dato informatico**”, che descrive il concetto derivandolo dall'uso: “*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione*”.

#### **B) INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)**

*“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

#### **C) INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater c.p”.*

**D) DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)**

*“Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.*

**E) DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

**F) DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

**G) DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI**

## **PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)**

*“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

## **2.2 DETENZIONE O DIFFUSIONE DI CODICI O PROGRAMMI ATTI AL DANNEGGIAMENTO INFORMATICO (ART. 24-BIS COMMA 2 DEL DECRETO)**

Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 2 dell’art. 24-bis del Decreto, disciplinano illeciti che trattano la “*detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico*”.

### **A) DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)**

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater”.*

### **B) DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIES C.P.)**

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.*

## **2.3 ILLECITI COMPIUTI ATTRAVERSO L’USO DI UN SISTEMA INFORMATICO (ART. 24-BIS COMMA 3 DEL DECRETO)**

Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 3 dell’art. 24-bis del Decreto, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopraccitati (veri e propri reati

informatici), sono compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

**A) FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-BIS C.P.)**

*“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.*

**B) FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)**

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.*

Nel corso dell'analisi dei processi della Società, è stata individuata l'attività di gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici quale area nel cui ambito potrebbe realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate. Nell'ambito di tale area sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- sicurezza fisica (dispositivi di rete, sicurezza cablaggi, ecc.).

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di Brescia Calcio S.p.A. al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

### CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

---

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in Brescia Calcio S.p.A.

Ai Consulenti, ai Collaboratori Esterni e ai *Partner* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti, i Collaboratori Esterni e i *Partner*, devono assumere un comportamento corretto, trasparente, riservato e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici della società.

### 4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Brescia Calcio S.p.A. si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali e dei Collaboratori Esterni (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di



- acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere *files* elettronici, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

11. impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

#### 4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- a) **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di
  - (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso
  - (ii) progettazione ed esercizio
  - (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione;
- b) **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  - i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- d) **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

## CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

---

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

La gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici devono trovare puntuale disciplina in:

1. una procedura interna relativa alla gestione del rischio informatico;
2. redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni a ciò preposte;
3. attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;
4. attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
5. attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici;
6. proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce;
7. protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*;
8. predisposizione e attuazione di una politica di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio della Società oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).
9. Predisposizione e attuazione di una *policy* aziendale che stabilisce:
  - a) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e
  - b) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

## **CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

---

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici sono i seguenti:

- a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sull'efficacia ed il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione dei sistemi informatici ed altre attività volte a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# **BRESCIA CALCIO S.P.A.**

---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E  
DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

## **PARTE SPECIALE C**

### **REATI SOCIETARI**

## DEFINIZIONI

**CAPITOLO 1** LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

**CAPITOLO 2** AREE DI RISCHIO

**CAPITOLO 3** DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

**CAPITOLO 4** PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

**CAPITOLO 5** PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

5.2 PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZIONE VERSO L'ESTERNO DI DATI E NOTIZIE RELATIVI ALLA SOCIETÀ

5.3 LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, SINDACI E REVISORI

**CAPITOLO 6** ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

## DEFINIZIONI

---

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

---

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

### 1. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)*
- *FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti reati si realizzano



- (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
- (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

▪ **FALSO IN PROSPETTO (ART. 600-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 c.c. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della

società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Tale ipotesi di reato va distinta da quella indicata all'art. 174-bis TUF, introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*"Disposizione per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*) ed applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Tale ultima fattispecie, non indicata tra i reati di cui all'art. 25-ter del Decreto, si differenzia infatti dall'ipotesi di cui all'art. 2624 c.c. in quanto:

- non è richiesta la consapevolezza della falsità della comunicazione in capo all'autore della condotta delittuosa;
- è richiesto un dolo meno qualificato, consistente solo nell'intento dell'agente di ingannare il destinatario e non anche di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- si configura unicamente come delitto.

Ai sensi dell'art. 2624 c.c., soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione. Tuttavia, è ipotizzabile un concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

#### ▪ **OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE (ART. 2629-BIS C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° comma, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'Amministratore Unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

#### ▪ **FALSO IN PROSPETTO (ART. 173-BIS TUF)**

Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.

Si tratta di un reato analogo a quello di false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo concreto per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi.

Al riguardo, si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o altri un ingiusto profitto.

## **2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE**

### **▪ *INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

### **▪ *ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto

un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

▪ ***ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

▪ ***OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

▪ ***FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

▪ ***INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme

necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

### **3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ**

#### **▪ *IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

#### **▪ *ILLECITA INFLUENZA SULLA ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### **4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI**

#### **▪ *AGGIOTTAGGIO (ART. 2637 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### **5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA**

▪ **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)**

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- *bis* del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

## CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

---

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;
2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno (con particolare riferimento alla stampa e agli altri organi di informazione e pubblicità) di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1 e relativi comunque alla Società);
3. la gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale, i Revisori e gli organismi di controllo appartenenti all'ordinamento sportivo;
4. la gestione di operazioni straordinarie;
5. il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- Redazione del Bilancio Civilistico;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione degli adempimenti societari;
- Gestione dei rapporti con Revisori, Sindaci e Soci;
- Operazioni sul capitale.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, sono state elaborate delle procedure specifiche (evidenziate nei capitoli 4 e 5 della presente Parte Speciale) volte ad evitare comportamenti delittuosi nell'ambito del processo di riferimento, accompagnate dalla identificazione dei controlli aziendali finalizzati alla prevenzione del reato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di Brescia Calcio S.p.A. al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

### **CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

---

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi identificati nel capitolo 2, affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i soggetti suddetti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.



## CAPITOLO 4 PROCEDURE GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

---

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti gli Organi Sociali , ai Dirigenti e ai Dipendenti di Brescia Calcio S.p.A. in via diretta, mentre ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Brescia Calcio S.p.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Al fine di dare efficacia a tale principio, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza e la società di revisione incaricata hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

### 4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

A tal fine, più specificamente, la presente sezione della Parte Speciale dispone l'espresso obbligo da parte dei destinatari:

- a) di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- b) di astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) di tenere un comportamento corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati incompleti o falsi, ovvero omettere informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - (ii) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- d) di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- e) di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge e dall'ordinamento sportivo, nonché, la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare. A tal fine è fatto divieto di:
- (i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
  - (ii) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dell'assemblea dei soci;
- f) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- g) garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate.

#### 4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- a) **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- b) **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  - i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

- d) **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

## CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

---

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibili di seguito descritte dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

### 5.1 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

La regolamentazione dell'attività di redazione del bilancio annuale, delle relazioni e di tutte le comunicazioni richieste dalla legge, deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione;
- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza che abbia per oggetto il bilancio ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione dell'Amministratore Unico al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- la comunicazione all'OdV (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente e (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

Stante la suddetta regolamentazione, la predisposizione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali deve trovare puntuale disciplina in una procedura

interna relativa alla gestione del rischio che individui il coinvolgimento dei seguenti soggetti e lo svolgimento delle seguenti fasi:

1. il responsabile della funzione Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione della Società o in mancanza, l'Amministratore Unico o il diverso soggetto eventualmente individuato da quest'ultimo:
  - a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;
  - b) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:
    - (i) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche della Società e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
    - (ii) che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta.
2. l'Amministratore Unico della Società è chiamato a vigilare che la responsabile della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione o il diverso soggetto eventualmente individuato dall'Amministratore stesso della Società, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.
3. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, la responsabile della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione o in mancanza, l'Amministratore Unico o il diverso soggetto eventualmente individuato da quest'ultimo:
  - ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
  - riferisce periodicamente all'Amministratore Unico;
  - predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

## **5.2 PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZIONE VERSO L'ESTERNO DI DATI E NOTIZIE RELATIVI ALLA SOCIETÀ**

La regolamentazione della presente attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
- una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno (anche nei confronti degli organi di informazione) e l'archiviazione del documento approvato.

### 5.3 LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, SINDACI E REVISORI

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte dei Soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità, della attendibilità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli Organi Sociali e della società di revisione, si richiama al rispetto delle procedure aziendali relative e delle regole di *corporate governance*. In particolare:

1. la Funzione Amministrazione cura i rapporti con gli Organi di controllo, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dalla Società di revisione e valuta la loro idoneità, completezza e correttezza;
2. devono essere tempestivamente trasmessi al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
3. il Collegio Sindacale verifica periodicamente i documenti sulla gestione della società;
4. si prevedono riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza delle procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti;
5. la Società di Revisione è incaricata del controllo continuo della contabilità.

## CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio:
  - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
  - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# **BRESCIA CALCIO S.P.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E  
DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

## **PARTE SPECIALE D**

### **REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**



## INDICE      PARTE SPECIALE D

---

### DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-*QUINQUIES* DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 PRINCIPI PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

5.2 CONTRATTI

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

## DEFINIZIONI

---

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## **CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)**

---

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

### **— RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### **— PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

### **— PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

### **— DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

— *INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUIES C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

— *TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

— *ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

## CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

---

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione di attività operative, anche in *partnership* con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società;
3. in astratto, conclusione di contratti con *Internet Provider* riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

### CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

---

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

## CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

---

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le seguenti procedure aziendali:
  - a) procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
  - b) procedure relative agli acquisti;
  - c) i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

## CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

---

### 5.1 PRINCIPI PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area di Rischio (come individuate nel paragrafo 2), devono essere implementati in specifiche procedure che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- a) si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al punto f) *infra*;
- b) la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione;
- c) in caso di assunzione diretta di personale da parte di Brescia Calcio S.p.A., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- d) qualora un Partner abbia la propria sede all'estero (compresi gli agenti di calciatori) ed ivi venga svolta l'opera a favore di Brescia Calcio S.p.A., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- e) chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
- f) nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per Brescia Calcio S.p.A.;
- g) deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- h) Brescia Calcio S.p.A. periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- i) nel rispetto delle normative vigenti, Brescia Calcio S.p.A. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi



informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

- j) Brescia Calcio S.p.A. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- k) nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, Brescia Calcio S.p.A. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- l) in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

## **5.2 CONTRATTI**

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

## **CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

---

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# **BRESCIA CALCIO S.P.A.**

---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E  
DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

## **PARTE SPECIALE E**

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O  
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE  
NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO**

## DEFINIZIONI

- CAPITOLO 1** LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)
- CAPITOLO 2** AREE DI RISCHIO
- CAPITOLO 3** DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- CAPITOLO 4** PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO
- CAPITOLO 5** PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
- 5.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI SICUREZZA
  - 5.2 I PRINCIPI
- CAPITOLO 6** ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale qui di seguito indicate:

### **ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione**

Soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione

### **Decreto Sicurezza**

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

### **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi**

Il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

### **Medico Competente**

Il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

### **Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

I reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

### **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

Il soggetto eletto dai Lavoratori per rappresentarli in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

### **RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

### **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione**

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Brescia Calcio S.p.A. finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

**SSLav**

Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

## **CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, OMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)**

---

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### **— OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

### **— LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni

economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Brescia Calcio S.p.A. ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, Brescia Calcio S.p.A. potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, Brescia Calcio S.p.A. ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale ("Allegato E").



In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per Brescia Calcio S.p.A. si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
2. sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica;
3. gestione delle emergenze.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree di Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti da Brescia Calcio S.p.A. per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
- d) sensibilizzazione della struttura societaria.

### CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

---

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, dai Fornitori e Partner di Brescia Calcio S.p.A. nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti della presente Parte Speciale, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il rappresentante per la sicurezza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

## CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

---

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare, per le parti di proprio interesse, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

1. organigramma societario;
2. CCNL applicabile ai singoli dipendenti;
3. Documento di Valutazione dei Rischi;
4. Procedure ed istruzioni operative adottate da Brescia Calcio S.p.A. in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. Codice Etico.

Ai Destinatari deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Brescia Calcio S.p.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

## CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

---

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si prevedono i seguenti principi procedurali.

### 5.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI SICUREZZA

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da Brescia Calcio S.p.A. deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, esterni a Brescia Calcio S.p.A., intrattengono rapporti con la stessa.

Sulla base della suddetta politica, Brescia Calcio S.p.A. dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione societaria, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di Brescia Calcio S.p.A.

### 5.2 I PRINCIPI

Ai fini di fornire un'indicazione operativa rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, vengono formalizzate le specifiche procedure, i protocolli e le norme aziendali aventi ad oggetto il sistema di gestione della sicurezza, ed in particolare:

- la procedura per la verifica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- la procedura per la gestione delle situazioni di rischio e prevenzione delle situazioni di pericolo per il settore giovanile;
- la procedura per la gestione delle situazioni di emergenza;
- la procedura per la gestione delle gare presso lo Stadio Mario Rigamonti;
- la procedura per la gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi.

## CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà eventualmente ai soggetti competenti di Brescia Calcio S.p.A. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il Datore di Lavoro e il RSPP;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Brescia Calcio S.p.A. istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del RSPP di riferimento informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di Brescia Calcio S.p.A.

# **BRESCIA CALCIO S.P.A.**

---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E  
DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

## **PARTE SPECIALE F**

**REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,  
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA**

## DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-  
OCTIES DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI  
CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI  
VIGILANZA

## **DEFINIZIONI**

---

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.



## CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

---

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, essa si riferisce ai reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-*octies*, dal D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i proventi da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

### — **RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

### — **RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

### — **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto

del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 12.500. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4, sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
  - banche;
  - poste italiane;
  - società di intermediazione mobiliare (SIM);
  - società di gestione del risparmio (SGR);
  - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- 2) I professionisti, tra i quali si indicano:
  - i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- 3) I revisori contabili.
- 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
  - recupero di crediti per conto terzi;
  - trasporto di denaro contante;

- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, Brescia Calcio S.p.A. non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25-*octies* del Decreto ("*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*"), può pertanto applicarsi a Brescia Calcio S.p.A.

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

## CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

---

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. la gestione della tesoreria, anche a fronte degli incassi di biglietteria in contante o tramite titoli al portatore
2. l'approvvigionamento di beni e servizi e il conferimento di incarichi di consulenza e professionali;
3. la gestione degli investimenti, principalmente nell'ambito dell'attività sportiva;
4. la gestione dei rapporti con agenti di calciatori e intermediari in genere;
5. la gestione delle operazioni straordinari e infra-gruppo;
6. la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
7. la gestione dei finanziamenti;
8. la concessione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive;
9. la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, la gestione della contabilità e del bilancio, con particolare riferimento alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Brescia Calcio S.p.A., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

---

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Particolare riguardo deve averci nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a contatto con il denaro ed altri mezzi di incasso e pagamento e che sinteticamente sono:

- Responsabili Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Direzione Generale;
- Direzione Sportiva;
- Segreteria Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

## CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

---

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione societaria, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- la procedura aziendale che prevede l'analisi di tutti i soggetti che hanno rapporti con Brescia Calcio S.p.A.;
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- regole di *corporate governance* adottate dalla Società.

Ai Consulenti e ai *Partner* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

## CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

---

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle Aree di Rischio sopra evidenziate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi generali di comportamento suddetti, si prevedono i seguenti principi procedurali, in base ai quali ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a euro 5.000;
- richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a euro 1.000 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cui saldo sia pari o superiore a euro 1000;
- trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- trasferimento di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte.

## **CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

---

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da *Partner* e Fornitori;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.



# **BRESCIA CALCIO S.P.A.**

---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

**PARTE SPECIALE G**

**REATI AMBIENTALI**

## **INDICE**      **PARTE SPECIALE G**

---

### DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

## DEFINIZIONI

---

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, essa si riferisce alla responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto la tutela dell'ambiente.

Il Decreto individua, all'art. 25-*undecies*, i reati ambientali presupposto dai quali sorge la responsabilità in capo all'ente. Le fattispecie a cui fa riferimento la citata disposizione sono collocate sia all'interno del Codice penale, che anche nella legislazione speciale. Da un lato, nel Codice vengono disciplinati i reati di "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" (art. 727 bis c.p.), nonché di "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (art. 733 bis c.p.). Dall'altro lato, l'art. 25-*undecies* rinvia alle disposizioni penali contenute nel D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambiente). Infatti sono considerati reati presupposto le seguenti fattispecie: attività di scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256); omessa bonifica dei siti (art. 257); violazione degli obblighi di tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260); violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (260 bis); violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279); abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (art. 192).

L'art. 25-*undecies* rinvia ulteriormente: all'art. 3 della legge 28 dicembre 1999, n. 549 (in materia di inquinamento atmosferico), relativi all'utilizzo di sostanze lesive per l'ozono; all'art. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 (in materia di inquinamento doloso e colposo perpetuato tramite il versamento in mare di sostanze inquinanti); agli art. 1 comma 1, art. 2 comma 1 e 2, art. 6 comma 4, art. 3 bis comma 1 della legge n. 150/92 in materia di tutela di esemplari appartenenti a specie protette individuate nell'allegato A del Reg. CE n. 338/97 (il rischio di commissione di tali reati da parte di Brescia Calcio S.p.A. è ridottissimo)

Infine, il citato D.Lgs. 152/2006, opera un rinvio al sistema sanzionatorio del Decreto prevedendo la responsabilità dell'ente nel caso di commissione del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Più precisamente, tale norma ha disposto, con riferimento a tale reato, che chiunque violi il relativo divieto è tenuto a procedere alla rimozione o smaltimento dei rifiuti e, nel caso in cui la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del Decreto.

### **UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con

l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. \* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

#### **DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

#### **ATTIVITÀ DI SCARICO ILLECITO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 137 DEL D.LGS. 152/2006)**

Quando le condotte descritte al comma 1 dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 (*"Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata"*) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente

decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### **BONIFICA DEI SITI (ART. 257 DEL D.LGS. 152/2006)**

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

#### **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 DEL D.LGS. 152/2006)**

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

#### **TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 DEL D.LGS. 152/2006)**

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

#### **ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 DEL D.LGS. 152/2006)**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

#### **SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS DEL D.LGS. 152/2006)**

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

#### **CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO (ART. 3 DELLA L. 549/93)**

Chiunque viola le disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono, fatto salvo quanto previsto al comma 4 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

#### **DIVIETO DI ABBANDONO (ART. 192 DEL D.LGS. 152/2006)**

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

#### **ABBANDONO DI RIFIUTI (ART. 255 DEL D.LGS. 152/2006)**

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro.

Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato



alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

#### **ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATI (ART. 256 DEL D.LGS. 152/2006)**

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del

decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

In relazione ai reati sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

- operazioni di movimentazione, travaso, carico e scarico, stoccaggio delle sostanze pericolose (solide e liquide);
- le operazioni intrattenute con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero che trattino un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- scarico in pubblica fognatura e in acque superficiali di acque di raffreddamento, acque reflue assimilabili al civile ed acque reflue derivanti dal sistema anti incendio;
- manutenzione dei serbatoi interrati e fuori terra, dei macchinari e degli impianti;
- richiesta di autorizzazioni allo scarico e alle emissioni (ove previste dalla legge).

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente di Brescia Calcio S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle suddette Aree di Rischio, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione di politiche volte a definire gli impegni generali assunti da Brescia Calcio S.p.A. per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali e la progressiva sensibilizzazione dei lavoratori nei confronti dell'ambiente;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di ambiente;
- c) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) attuazione di adeguate attività di monitoraggio al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione ambientale;
- e) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione societaria al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione ambientale, nonché l'adeguatezza delle politiche individuate rispetto alla specifica realtà di Brescia Calcio S.p.A.

### CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

---

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a qualsiasi titolo coinvolti in attività rientranti nelle suddette Aree di Rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- la procedura aziendale di gestione dei rifiuti;
- la procedura aziendale di gestione del registro di carico e scarico rifiuti.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

## **CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO**

---

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i soggetti destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati ambientali sopra descritti;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

## CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

---

Nell'espletamento della propria attività per conto di Brescia Calcio S.p.A., gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono rispettare le istruzioni operative adottate dalla Società per la gestione ambientale.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da Brescia Calcio S.p.A. e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di Brescia Calcio S.p.A., nell'ottica di migliorare le prestazioni ambientali della Società.

Sulla base della suddetta politica, Brescia Calcio S.p.A. dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria, dall'organo dirigente a ciascuno dei lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di gestione ambientale come parte integrante della gestione societaria, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela dell'ambiente;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. ARPAV) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- impegno a monitorare in maniera costante il livello degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento del suolo, al fine di garantirne un controllo, individuare le eventuali criticità e le relative azioni correttive;
- impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di gestione ambientale in conformità col D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e con le norme ISO 14001;
- impegno ad un riesame periodico della politica per l'ambiente e del sistema di gestione attuato, al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di Brescia Calcio S.p.A.

## **CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

---

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati ambientali sono i seguenti:

- a) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio.

# **BRESCIA CALCIO S.P.A.**

---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART.  
7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

## **PARTE SPECIALE H**

**REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI  
RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L'INDUSTRIA  
E IL COMMERCIO**



## DEFINIZIONI

## CAPITOLO 1 TIPOLOGIE DEI REATI

- 1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO);
- 1.2 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

## CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

## CAPITOLO 3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

## CAPITOLO 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

## CAPITOLO 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

## DEFINIZIONI

---

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## CAPITOLO 1 TIPOLOGIE DEI REATI

---

### 1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)

Tra tutti i reati richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, viene rilevato un basso rischio di commissione in relazione alle seguenti fattispecie:

**FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE. (ART. 453 C.P.)**

**ALTERAZIONE DI MONETE. (ART. 454 C.P.)**

**SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE. (ART. 455 C.P.)**

**SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE. (ART. 457 C.P.)**

**FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI. (ART. 459 C.P.)**

**CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO. (ART. 460 C.P.)**

**USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI. (ART. 464 C.P.)**

Tra i reati richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, invece, possono interessare l'attività di Brescia Calcio S.p.A. le seguenti fattispecie, delle quali viene riportata una breve descrizione:

**CONTRAFFAZIONE ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, o chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Tale fattispecie di reato configura altresì nei confronti di chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, oppure senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati

Questi delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

**INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (474 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Si configura altresì nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

## **1.2 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)**

### **TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, qualora il fatto non costituisca un più grave reato.

### **FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

La norma prevede un trattamento sanzionatorio diverso se si tratta di oggetti preziosi.

### **VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio sostanza alimentari non genuine.

### **VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza qualità dell'opera o del prodotto, è punito se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

### **FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Altresì tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in

vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al capoverso precedente.

**CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Altresì tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti previsti nei due precedenti paragrafi sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

**ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA E VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

**FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale vi è un inasprimento del sistema sanzionatorio.

## CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

---

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio per Brescia Calcio S.p.A. risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. attività inerenti all'iter amministrativo davanti alle Autorità competenti a rilasciare la registrazione di marchi e brevetti;
2. gestione dell'attività di acquisto di beni con marchi o altri segni distintivi appartenenti a soggetti terzi;
3. gestione dell'attività di vendita di beni con marchi o altri segni distintivi.

### **CAPITOLO 3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

---

Brescia Calcio S.p.A. si rende parte attiva nella lotta alla contraffazione di marchi e prodotti, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di tali crimini (es: Autorità doganali preposte all'intercettazione di merci contraffatte).

I seguenti principi e divieti di carattere generale si applicano nei confronti di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Organi Sociali. In particolare, anche in coerenza con i principi espressi nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto);
- violare i principi previsti nella presente sezione e le procedure aziendali in vigore;
- rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

## CAPITOLO 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

---

In tema di tutela del marchio si precisano i seguenti principi comportamentali:

- definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;
- individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché, in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove la Società intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;
- monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili e confusori rispetto ai marchi di cui la Società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;
- qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi e/o mercati di interesse della Società, la stessa provvede a valutare l'opportunità e/o la possibilità di chiedere ed ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza o contratto di coesistenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non potrà essere utilizzato e la proposta di nuovo marchio dovrà essere pertanto abbandonata;
- prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la Società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;
- qualora venga identificata la necessità di creare nuovi marchi, i soggetti incaricati dell'attività di marketing e brand promotion dovranno avere cura di proporre marchi che rispondano a requisiti di novità tali da differenziarsi il più possibile, da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale da marchi già registrati da terze parti e dalla descrizione dell'oggetto/prodotto che andranno ad identificare (distintività);
- accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative



dedicate attualmente in vigore;

- qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la Società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione o licenza, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme al Decreto e al Modello o in violazione dei diritti di terze parti.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già adottate dalla Società per lo svolgimento di attività nell'ambito della Aree di rischio.

## **CAPITOLO 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

---

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza delle norme della presente Parte Speciale, sono i seguenti:

- a) verificare che da parte dei vari responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

# **BRESCIA CALCIO S.P.A.**

---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E  
DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

## **PARTE SPECIALE I**

### **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

## DEFINIZIONI

**CAPITOLO 1** LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE  
DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL  
DECRETO)

**CAPITOLO 2** AREE DI RISCHIO

**CAPITOLO 3** DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI  
COMPORTEMENTO

**CAPITOLO 4** PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

**CAPITOLO 5** ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI  
VIGILANZA

## DEFINIZIONI

---

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## **CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)**

---

L'articolo rinvia ad alcune fattispecie previste dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto e di altri diritti ad esso connessi

### **ART. 171, CO. 1, LETTERA A)-BIS, E CO. 3 LEGGE 633/41**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (Lettera inserita dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7) .

Se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, il trattamento sanzionatorio è più severo.

### **ART. 171-BIS LEGGE 633/41**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, e anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nei confronti di chiunque abusivamente, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati dalla SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

### **ART 171-TER LEGGE 633/41**

Le ipotesi di reato previste dall'articolo in questione si configurano nei confronti di chiunque, per uso non personale e a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con

qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

L'art. 171-ter della Legge 633/41 punisce altresì chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

#### **ART. 171-SEPTIES LEGGE 633/41**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

#### **ART. 171-OCTIES LEGGE 633/41**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni.



## CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

---

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale risultano essere le seguenti:

1. attività connesse alla gestione del sistema informatico della Società e delle licenze di software utilizzati dalla medesima;
2. gestione delle attività di acquisto e utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore;
3. gestione delle attività di vendita e marketing dei prodotti.

### CAPITOLO 3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

---

La Società adotta politiche societarie coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati in materia di violazione del diritto d'autore. Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*novies* del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. Inoltre, a presidio dei processi sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di criminalità informatica (Parte Speciale B). In particolare è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- fornire ai destinatari un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

I seguenti divieti, di carattere generale, si applicano nei confronti di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Organi Sociali, Collaboratori Esterni.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

## CAPITOLO 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

---

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti capitoli devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello:

- tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- vietare l'impiego, l'uso e l'installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato, non contrassegnato o non autorizzato;
- vietare il download di software coperti da copyright;
- nell'ambito delle attività di promozione-pubblicizzazione di marchi e prodotti e, in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo e la messa a disposizione del pubblico (anche attraverso un sistema di reti telematiche) di opere dell'ingegno protette deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

## **CAPITOLO 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

---

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza delle norme del Modello in materia di violazione del diritto d'autore, sono i seguenti:

- a) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.